



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25/L, all'articolo 106, comma 3-bis, dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

### TANTO PREMESSO

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45, entrata in vigore il 1° gennaio 2020;

**RICHIAMATO** il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'articolo 58, rubricato <Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali>, il quale prevede:

- 1. "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione."
- 2. "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente."
- 3. "Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi della iscrizione del bene in catasto."
- 4. "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura."
- 5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge."


**DATO ATTO** che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009, depositata il 30 dicembre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, esclusa la proposizione iniziale:

*"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica";*

**CONSIDERATO** che, sulla base della citata normativa, occorre provvedere alla redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione 2020/2022;

**RILEVATO** che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili, prevista dall'articolo 58 del decreto-legge n. 112/2008, consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione, dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, nell'evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell'indebitamento, per la ricerca di nuove fonti di proventi destinati al finanziamento degli investimenti;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, sulla base e con i limiti della documentazione presente negli archivi e negli uffici, **non ha** individuato immobili (aree o



Provincia di Salerno  
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110  
E-Mail: [info@comune.aquara.sa.it](mailto:info@comune.aquara.sa.it) - Web: [www.comune.aquara.sa.it](http://www.comune.aquara.sa.it)  
Codice Fiscale: 82001370657

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020-2022

(Articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008)

N. D.	IDENTIFICAZIONE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA	MODALITA' DI VALORIZZAZIONE	VALORE ATTRIBUITO
1	N E	G A	T I	V O		
2						



fabbricati) non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, da alienarsi;

**ATTESO** che il *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*, deve essere approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera l) del T.U.E.L. 267/2000 ed allegato al bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008,

per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**PRESO ATTO** che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**CON VOTAZIONE** resa nei modi e nelle forme di legge dai convenuti, che ha sortito il seguente esito: Presenti 06, Votanti 06.

Voti favorevoli n. 06, astenuti n. == contrari ==.

## DELIBERA

**LA PREMESSA** costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1. **DI PRENDERE ATTO** che, per le finalità previste dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni *"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali"*, non sono stati individuati immobili (aree e fabbricati) non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, al fine della loro alienazione;
2. **DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008;
3. **DI TRASMETTERE** la presente:
  - a. al Responsabile dell'Area Tecnica;
  - b. al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;
  - c. all'Albo Pretorio on line;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione ad esito favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare  
F.to Rag. Marino ANTONIO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Amendola

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22 OTT 2020  
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 22 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Amendola

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento Originale è conservato negli archivi del Comune

Dalla Residenza Comunale, 22 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Amendola

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22 OTT 2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giovanni Amendola